



Novaggio, 26.01.2022

Ris. Mun. 20 del 24.01.2022

ORDINANZA MUNICIPALE
Concernente repressione dei rumori molesti

Il Municipio di Novaggio vista la Legislazione vigente in materia di protezione dell'ambiente, contro l'inquinamento fonico e le leggi sull'ordine pubblico.

o r d i n a :

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2

Principio

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Novaggio sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3

**Quiete notturna e
pausa pomeridiana**

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
2. In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure il sabato prima delle ore 08:30, tra le ore 12.00 e le ore 13.00 e dopo le ore 18.00.
3. Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
4. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

Art. 4

**Domenica e giorni
festivi**



1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.
2. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5

**Lavori agricoli e di
giardinaggio**

1. Le macchine agricole e da giardino (taglia-erba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 come pure il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00.
3. Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6

Lavori edili

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
2. Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
 - a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
 - b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
 - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
 - d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
 - e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
 - f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
3. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
4. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di



inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

5. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7
Perturbamento della
pubblica quiete

Dalle ore 23.00 alle ore 7.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8
Esercizi pubblici

1. L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.
2. Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.
3. Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art. 9
Apparecchi per la
riproduzione del
suono

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.
2. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 10
Manifestazioni
pubbliche e feste



1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) é soggetta ad autorizzazione municipale.
2. Se é previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
3. L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
4. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
5. Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser

Art. 11
Fuochi d'artificio,
petardi, ecc.

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. Deroche al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
3. Restano riservate il Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser come pure disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 12
Animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dalla polizia.

Art. 13
Veicoli a motore

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 07.00.
2. È segnatamente vietato:



- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
 - e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
 - f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.
3. Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 14

Elicotteri

- 1. Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
- 2. Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

Art. 15

**Giochi all'aperto e
attività sportive**

- 1. La pratica di giochi rispettivamente e delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 23.00.
- 2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
- 3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 16

**Sirene e impianti
d'allarme**

- 1. È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.



2. Per gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno é fissata in 30 secondi; e non di più di 5 minuti.
3. Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

Art. 17

Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da Fr. 100.- a Fr. 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

Art. 18

Provvedimenti

1. Il Municipio, direttamente o per il tramite di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.
2. Gli ordini emanati dal Municipio, o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale.

Art. 19

Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti, del 30 maggio 2007.

Art. 20

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 01 marzo 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi della LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

A. Pozzi

Il Segretario

I. Negri



Risoluzione municipale no. 20 del 24.01.2022

Pubblicata all'albo a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo
dal 28.01.2022 al 28.02.2022



Novaggio, 26.01.2022

Ris. Mun. 12 del 17.01.2022

ORDINANZA MUNICIPALE 2022 PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Richiamati:

- gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili del 05.11.2018;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico (del 7 luglio 2021).

Il Municipio di Novaggio dispone:

DISPOSIZIONI GENERALI**Art.1 Obiettivo**

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune (conto 3637.001 / dicastero 769). Ogni ambito (vedi articolo 3) avrà un tetto massimo d'incentivi sul totale messo a preventivo dal Municipio.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

¹ Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto; massimo il 40% dell'importo totale preventivato compreso il punto b)
- b) impianti fotovoltaici; massimo il 40% dell'importo totale preventivato compreso il punto a)
- c) trasporto pubblico (privati); massimo il 30% dell'importo totale preventivato
- d) biciclette, bici elettriche e ciclomotori elettrici; massimo il 20% dell'importo totale preventivato
- e) benzina alchilata; massimo il 10% dell'importo totale preventivato

INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI**Art. 4 Procedura generale**

¹ Le richieste d'incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.novaggio.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

**Art. 5 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale con una pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **1'000 CHF** per impianto.

⁴ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori o al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 6 Impianti fotovoltaici e batterie di accumulo

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 fino a 30 kWp.

³ L'importo concesso ammonta a **CHF 70.00** per kWp, ritenuto un importo massimo di **1'000 CHF** per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla fine lavori.

⁵ Possono beneficiare inoltre dell'incentivo coloro che realizzano un impianto di stoccaggio di energia per impianti fotovoltaici con accumulatori (batterie) stazionari. Hanno diritto ai contributi solo impianti di accumulo stazionari per impianti fotovoltaici esistenti o pianificati. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare.

⁶ L'importo concesso è così composto:

- contributo di base **500.00 CHF** per impianto;
- contributo supplementare per ogni kWh di capacità utile di accumulo **50.00 CHF/kWh**;
- il contributo totale non supera il **10%** del costo dell'impianto di stoccaggio;
- il contributo massimo per progetto ammonta a **1'500.00 CHF**.
- In caso d'installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene più riconosciuto

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.

INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**Art. 7 Procedura generale**

¹ Le richieste d'incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.novaggio.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 8 Trasporto pubblico (privati)

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- **Comunità tariffale Arcobaleno**: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);



- **Ferrovie Federali Svizzere (FFS):** abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴ L'importo concesso ammonta a:

- **20%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani di età inferiore ai 18 anni, apprendisti e studenti;
- **10%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di **200 CHF** per anno civile;
- **10%** del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di **100 CHF** per anno civile per richiedente.

⁵ Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁶ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 9 Biciclette tradizionali; batterie, biciclette e ciclomotori/scooter elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette (elettriche e non), l'equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale (kit elettrici), le batterie elettriche e i ciclomotori elettrici: - i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;

- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta, il ciclomotore, il kit o la batteria devono essere nuovi e acquistati in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
- sono escluse dalla presente ordinanza le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, giustificativo pagamento) che attesti l'acquisto a titolo personale.

L'importo concesso ammonta al:

- **20%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **100 CHF**, per le biciclette tradizionali;
- **20%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **350 CHF**, per le biciclette elettriche (inclusi kit elettrici) secondo l'art. 18 lett. b (ciclomotori leggeri) dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- **20%** del costo, ritenuto un massimo di **350 CHF** per le biciclette elettriche (ciclomotori) secondo l'art. 18 lett. a dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le motoleggere (art. 14 lett. b OETV) e gli scooter elettrici;
- **20%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **100 CHF**, per una batteria elettrica.

³ Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁴ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- **1** bicicletta (risp. ciclomotore, scooter o kit) ogni **5 anni** o **1** batteria ogni **3 anni** per le persone fisiche o le aziende;



⁵ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Novaggio. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 10 Benzina alchilata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.

² L'importo concesso ammonta al **50%** del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20** litri annui per nucleo familiare o per azienda.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza, con relativi giustificativi di pagamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

² I versamenti in contanti sono effettuati unicamente fino a un massimo di CHF 350.00.

Art. 12 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 13 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 14 Norma transitoria

Gli incentivi sono richiedibili alla cresciuta in giudicata della presente ordinanza municipale.

Art. 15 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'art. 208 LOC.

² E' adottata dal Municipio e viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 28.01.2022 al 28.02.2022.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

A. Pozzi

I. Negri

